SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ——

(N. 1135)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1973 (V. Stampato n. **2007**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (COPPO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (TAVIANI)

col Ministro del Tesoro (MALAGODI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici
(GULLOTTI)

Frasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 maggio 1973

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

Decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 10 aprile 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per quattro mesi l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, allo scopo di evitare, a partire dal 1º aprile 1973, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

DECRETA:

Articolo unico.

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1º aprile 1973 nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1973.

LEONE

Andreotti — Coppo — Taviani — Malagodi — Gullotti

Visto, il Guardasigilli: GONELLA